ACCORDO QUADRO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE PER L'ANNO 2014

(DPCM 19 febbraio 2014 , recante modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività dei lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014.

Il giorno ___ dei mese di maggio dell'anno 2014, presso la sede di A.S.SO.FARM. Via Cavour 147 - Roma si sono riuniti:

La FEDERAZIONE A.S.SO.FARM, rappresentata da Roberto Bolognesi ,

e

La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Danilo Lelli e Luciana Mastrocola, la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO – FISASCAT/CISL rappresentata da Rosetta Raso, L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS-UIL) rappresentata da Antonio Vargiu

al fine di condividere un modello di "accordo territoriale", da proporre alle proprie rappresentanze Aziendali/territoriali per l'applicazione, al personale dipendente delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso , Laboratori farmaceutici , delia detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.

VISTO

- l'art. 1 comma 481 e 482, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
- l'art. 1 comma 413 della l. 27 dicembre 2013, n. 147
- il DPCM 19 febbraio 2014 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 98 il 29 aprile 2014, che, all'art. 1 comma 4 rinvia, in quanto compatibili , alle disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013

CONFERMANO

I contenuti dell'accordo quadro del 22 luglio 2013 e pertanto siglano l'accordo tipo aziendale valido per l'anno 2014 che si allega

Letto, confermato e sottoscritto

Per A.S.SO.FARM

Per le OO.SS.

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno ..... del mese di. .....dell'anno 2014 presso ..... si sono riuniti:

L'Azienda ..... rappresentata da .....

E

FILCAMS CGIL .....

FISASCAT CISL .....

UILTUCS UIL .....

Unitamente alle RSA/RSU aziendali

PREMESSO

- che l'art. 1 comma 413 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) dispone la proroga, nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, e. 1 lett. e) del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in l. n. 24 luglio 2008, n.126.

-che il DPCM 19 febbraio 2014 (che riconferma quanto già previsto dal DPCM 22 gennaio 2013) attua le previsioni di cui al comma 413 della legge 147/2013 e prevede che per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le somme erogate a titolo di retribuzione dì produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

VISTE

Le circolari applicative emanate dal Ministero dei Lavoro e delle politiche sociali, n. **15 del 3** aprile **2013** e dell'Agenzia delle Entrate, n. 11/E del **30** aprile 2013

CONVENGONO

Che a decorrere dalla data di sottoscrizione dei presente accordo la sottoscritta Azienda applicherà la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte nell'anno 2013 in relazione ad incrementi di competitività e di produttività delle singole strutture;

Le ipotesi elencate di seguito, a scopo esemplificativo e non tassativo, possono costituire indicatori di maggiore produttività:

- premi di rendimento o produttività anche incerti nei loro ammontare erogati una tantum al lavoratore

- retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell'adozione di sistemi di gestione dell'orario di lavoro che siano utili ad incrementi di produttività e dì competitività, quali:
  a) sistemi di "banca delle ore"
  b) clausole flessibili o elastiche dei lavoro part-time
  c) lavoro notturno
  d) lavoro festivo

Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 3.000 euro lordi per l'anno 2014.

L'imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla l..24 luglio 2008, n.126.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL competente, a cura dì

una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 2 del DPCM del 22/01/2013 nonché del DPCM 19 febbraio 2014.

Luogo e data , ...

Letto, concordato e sottoscritto:

Per l'Azienda

Per le OO.SS. – RSA / RSU